

# Assegno di valorizzazione dirigenziale

T.A.R. - T.A.R. Basilicata - Potenza - Sentenza 17 gennaio 2015 , n. 50

N. 50/2015 Reg. Prov. Coll.  
N. 42 Reg. Ric.  
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 42 del 2011, proposto da:

- G. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppina Formato, in Potenza, alla via Due Torri n. 6;

contro

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46;

per l'annullamento

della nota del Comando Regionale Basilicata del Corpo Forestale dello Stato del 30 novembre 2010, con la quale è stata data comunicazione della rideterminazione del rateo mensile di assegno di valorizzazione dirigenziale percepito di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003 ed anticipato che gli importi percepiti negli anni precedenti a titolo di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al D.P.C.M. 23.12.2003 saranno recuperati con successivo provvedimento.

- nonché, per la dichiarazione dell'illegittimità della riduzione degli importi annui lordi della suddetta indennità, operata a decorrere dal mese di dicembre del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il magistrato avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppina Formato, per delega degli avvocati Claudia e Massimo Zhara Buda e avvocato dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. G. C., odierno ricorrente, appartiene ai ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi della legge n. 121/1981 e presta servizio presso il Comando provinciale del C.F.S. di Potenza.

1.1. In tale qualità, il ricorrente ha fruito fino al novembre 2010 di un assegno di valorizzazione dirigenziale pari ad euro 1.752,00 annui lordi, per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per effetto di quanto disposto con D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

1.2. Dall'entrata in vigore delle richiamate disposizioni, il Corpo Forestale dello Stato ha attribuito il corrispettivo sulla tredicesima mensilità come rateo aggiuntivo rispetto agli importi annui lordi riportati nel citato decreto.

1.3. Successivamente, nel corso del 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con nota del 30 settembre indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del MIPAAF, nel prendere atto d'una diversa interpretazione delle norme in questione operata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha chiarito che la corretta attribuzione dell'assegno di cui è cenno implica la ripartizione in tredici (e non dodici, come erroneamente ritenuto dal Corpo Forestale dello Stato) ratei per anno, con conseguente preclusione del computo dell'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità alla stregua di rateo aggiuntivo ed ulteriore rispetto al predetto importo annuo lordo di euro 1.752,00.

1.4. Con successiva nota del 13 ottobre 2010, il medesimo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha trasmesso al MIPAAF il cenno chiarimento dell'IGOP, rappresentando la necessità di procedere alla relativa regolarizzazione. Successivamente il Service Personale Tesoro (SPT) del predetto dicastero ha comunicato, via mail, di aver provveduto all'aggiornamento, dal successivo mese di dicembre 2010, degli importi relativi all'indennità perequativa mensile e all'assegno di valorizzazione dirigenziale, sulla base del criterio di calcolo indicato dalla RGS, chiedendo, altresì, al MIPAAF di provvedere al calcolo dei compensi non dovuti, elargiti fino al novembre 2010, al fine del loro recupero.

1.5. Conseguentemente, l'Ispezzorato generale del C.F.S., con nota del Capo del Corpo prot. n. ris. del 24.11.2011 ha provveduto a comunicare quanto sopra ai Comandanti regionali e al Direttore della Scuola del C.F.S., per la successiva notifica agli interessati, precisando che dal cedolino di dicembre 2010 l'assegno di valorizzazione dirigenziale sarebbe stato corrisposto sulla base del criterio di calcolo indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel contempo, detto Ispezzorato ha anche comunicato l'avvio della procedura di calcolo degli importi corrisposti in eccedenza, ai fini del relativo recupero, da disporre ai sensi dell'art. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295.

1.6. Con nota del 30 novembre 2010, prot. n. 773-ris, notificata in data 28 aprile 2011, il Comando regionale del C.F.S. per la Basilicata ha informato l'interessato di quanto innanzi.

2. Avverso tale ultima nota è insorto il sig. G. C., con ricorso spedito per la notificazione in data 28 gennaio 2011 e depositato il successivo 8 di febbraio, deducendo un unico ed articolato motivo in diritto, volto a sostenere l'erroneità dell'interpretazione normativa fatta propria dall'Amministrazione resistente.

3. Si è ritualmente costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto per sua infondatezza.

4. Parte ricorrente ha svolto difese nell'approssimarsi dell'udienza.

5. All'udienza pubblica del 5 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

2. Il ricorrente contesta la lettura del quadro normativo di riferimento operata da parte resistente. In particolare, nel ricorso si sostiene, per tale profilo, che l'Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato il disposto dei D.P.C.M. 3 gennaio 2001 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003, dividendo l'importo annuo per tredici, anziché per dodici ratei. Infatti, la locuzione "importo annuo lordo" riportata nelle disposizioni di cui innanzi, non potrebbe che riferirsi all'importo per dodici mensilità, posto che la tredicesima mensilità costituirebbe una: "gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo [...] per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari" secondo l'espressa definizione normativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946 n. 263. Nella prospettazione del ricorrente, dunque, la tredicesima mensilità sarebbe una voce retributiva autonoma, disciplinata da apposita norma di rango primario, e la specificazione normativa "per tredici mensilità", contenuta in entrambi i predetti decreti, significherebbe soltanto che l'indennità di cui è questione andrebbe corrisposta anche nella tredicesima mensilità.

2.1. Tale argomentazione, a giudizio del Collegio, è palesemente infondata. Sul punto, è agevole osservare che le richiamate norme sono chiare ed inequivoche nel loro significato di suddividere gli indicati importi in "tredici mensilità". Del resto, l'interpretazione è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge. Ebbene, l'art. 12 delle preleggi stabilisce la priorità dell'applicazione del criterio dell'interpretazione letterale, secondo cui nell'applicazione della legge non può ad essa attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal "significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse". L'interpretazione da prescegliere non può che essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112).

2.2. Neppure persuade l'ulteriore tesi di parte ricorrente secondo cui, ove le disposizioni di cui trattasi dovessero effettivamente essere applicate nel senso voluto dalla Ragioneria Generale dello Stato, le stesse si porrebbero in evidente contrasto col ripetuto art. 7 d.lgs. n. 263/1946, fonte di rango primario e quindi sovraordinata, in quanto la tredicesima mensilità per tutti i dipendenti statali: "[...] costituisce una gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo, con esclusione, quindi, della facoltà del Governo di determinare autonomamente, sia pure parzialmente, gli

importi nell'ambito delle determinazioni delle singole voci retributive". In effetti, in senso diametralmente opposto alle considerazioni testé esposte, va rilevato che, a ben vedere, l'art. 7 citato non contiene alcuna previsione di onnicomprensività della tredicesima, ma depone addirittura in senso contrario. Invero, come puntualmente osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con decisione n. 14698 del 13 luglio 2005, dal tenore letterale di tale ultima norma si desume che il trattamento economico "complessivo", a cui il legislatore fa riferimento, non è comprensivo di tutto quanto percepito, ma è quello risultante dal totale delle due voci espressamente indicate, ossia stipendio, paga o retribuzione (termini equivalenti indicanti il trattamento di base) e indennità di carovita. Ne sono, invece, espressamente escluse sia le "quote complementari", all'epoca costituenti maggiorazioni dell'indennità di carovita, spettanti ad alcuni soggetti, come coloro che avevano prole minorenni o genitori inabili a carico (cfr. art. 2 d.lgs. luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722), sia altre indennità, menzionate dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto n. 263 del 1946. Ciò dimostra che l'art. 7 più volte citato ha inteso computare la tredicesima mensilità al netto delle indennità al tempo erogate, e, quindi, in misura non onnicomprensiva. In altri termini, la tredicesima mensilità si distingue dalla retribuzione individuale mensile, perché in essa vanno computate solo le voci espressamente previste. Ebbene, in modo del tutto coerente i decreti in contestazione hanno disposto la corresponsione dell'indennità aggiuntiva di cui trattasi anche per la tredicesima mensilità. In mancanza di tale previsione, infatti, l'importo annuo lordo di euro 1.752,00 di cui è questione avrebbe avuto valenza per dodici mensilità, ma (in mancanza di una espressa previsione normativa di inclusione tra le voci da computare) esso sarebbe risultato comunque escluso dalla tredicesima mensilità.

3. Nel ricorso si è poi fatta espressa riserva di "[...] produrre motivi aggiunti in relazione alle modalità con le quali verrà attivato il preannunciato recupero delle somme ritenute indebite". Tuttavia, i predetti motivi aggiunti non risultano poi effettivamente proposti, per cui, in difetto di impugnazione dei relativi atti, vanno ritenute inammissibili le deduzioni concernenti, appunto, le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente, per come formulate soltanto in sede di memoria depositata in data 7 ottobre 2014.

4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente e, per esso, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, liquidando le stesse in euro duemila, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti - Presidente FF

Pasquale Mastrantuono - Consigliere

Benedetto Nappi - Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE FF

Giancarlo Pennetti

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)